

DISCIPLINARE D'INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici per la realizzazione di analisi di risposta sismica locale (ntc 2018) propedeutica alla redazione del progetto esecutivo riferito all'intervento **"SCUOLA PRIMARIA BOIARDO-BAGNO: NUOVA MENSA CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE"** ai sensi degli articoli 24, 46, 113 (progettazione) del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell'articolo 1 del Regolamento Comunale per la Disciplina Dei Contratti

Tra

- il **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia (/provincia di Reggio Emilia) piazza Prampolini n°1 (Partita IVA e codice fiscale 00145920351) nella persona dell'ing. Ermes Torreggiani, in qualità di Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici, soggetto competente alla stipula dei contratti in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 40 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di seguito denominata semplicemente **«Amministrazione committente»**

e

- il sig. dott. Geol. Paolo Calicetti iscritto all'Albo dei Geologi dell'Emilia Romagna al n° 1369 (P.I. 03533010363) di seguito denominato semplicemente **«Tecnico incaricato»**.

Premesso che:

- in data 25/02/2022 il Comune di Reggio Emilia ha partecipato al bando del Ministero dell'Istruzione per la "presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU" presentando il progetto dal titolo **"SCUOLA PRIMARIA BOIARDO-BAGNO: NUOVA MENSA CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE"** per l'ammissione a finanziamento per un importo complessivo di € 395.000,00 di cui € 355.500,00 richiesti come finanziamento PNRR ed € 39.500,00 cofinanziati dal Comune di Reggio Emilia;
- con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione di approvazione delle graduatorie n.19 del 8/6/2022 il progetto è risultato beneficiario del finanziamento per un importo pari a € 395.000,00;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del Comune di Reggio Emilia prevede nell'annualità 2022 il seguente intervento: **"SCUOLA PRIMARIA BOIARDO-BAGNO: NUOVA MENSA CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE"**;
 - CUP: J84E22000210006;
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ANGELO FORNACIARI;
 - Importo € 395.000,00;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.178 del 28/11/2022 dichiarata immediatamente eseguibile recante "VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI. ULTIMO ASSESTAMENTO" si è approvata la variazione di assestamento e tra gli allegati il prospetto del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ove è stato confermato l'intervento "SCUOLA PRIMARIA BOIARDO-BAGNO: NUOVA MENSA CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE" per € 395.000,00 di cui € 355.500,00 finanziati dal PNRR e il finanziamento mediante mezzi comunali della quota di € 39.500,00;
- la nuova mensa, a servizio della scuola primaria, sarà realizzata mediante ampliamento dell'edificio scolastico esistente che ospita una scuola primaria e una scuola secondaria di 1° grado. L'edificio esistente è costituito da tre corpi di fabbrica, un corpo centrale a due piani (terra e primo) e due corpi laterali allungati a un solo piano (terra), a formare una corte aperta sui lati est ed ovest che ospita una piazza di ingresso sul lato est e una piazza per il gioco e la ricreazione sul lato ovest. Il corpo di fabbrica allungato posto a nord, già progettato e realizzato per poter essere sopraelevato di un piano, ospiterà al primo piano la nuova mensa con un ampliamento in sopraelevazione;
- l'edificio esistente sul quale avverrà la sopraelevazione, progettato prevedendo la sopraelevazione, è stato collaudato a gennaio 2020 (RUAD 156/2020);
- il Comune di Reggio Emilia non disponendo all'interno dei propri dipendenti di tecnici competenti specializzati in calcoli strutturali ed impiantistica ha affidato con RUD n. 1388/2022 del 13.12.2022 l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, delle opere edili, strutturali ed impiantistiche riferiti all'intervento "SCUOLA PRIMARIA BOIARDO-BAGNO: NUOVA MENSA CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE";
- al fine di completare gli elaborati necessari per l'approvazione del progetto esecutivo e per ottenere dalla Provincia di Reggio Emilia il rilascio del parere istruttorio in materia sismica è necessario adeguare la relazione geologica e geotecnica in possesso del comune di RE con un'analisi sismica locale come richiesto dalle NTC 2018;
- il RUP, nel rispetto del principio di rotazione, ha quindi provveduto a contattare il geologo Paolo Calicetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento chiedendogli di presentare un'offerta la redazione dell'analisi della risposta sismica locale riferiti all'intervento "SCUOLA PRIMARIA BOIARDO-BAGNO: NUOVA MENSA CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE";
- il Comune di Reggio Emilia, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a 139.000 euro, può procedere mediante affidamento diretto al geologo Paolo Calicetti senza previa consultazione di due o più operatori economici secondo quanto previsto dall'art. 2 del DL 16 luglio 2020, n. 76 come modificato dall'art.51 del DL 31 maggio 2021, n. 77;

Considerato che:

- il geologo Paolo Calicetti ha inviato al Comune di Reggio Emilia un' offerta economica pari a 550,00 (oltre contributo previdenziale e IVA se dovuta) in data 13/01/2023,

Dato atto che:

- il RUP ha scelto un soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento come si può desumere dal curriculum vitae allegato all'offerta del professionista;
- l'affidamento rispetta il principio di rotazione verificato secondo i parametri introdotti dalla circolare della Segreteria Generale del Comune di Reggio Emilia in data 11. 11. 2021, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di Anac n. 4 approvati con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016 e s.m. PG 2021/246868 del 12/11/2021 in materia di rotazione degli affidamenti;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella prestazione dei servizi tecnici per la realizzazione di analisi di risposta sismica come dettagliatamente individuati all'ART.3 , propedeutica alla redazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "SCUOLA PRIMARIA BOIARDO-BAGNO: NUOVA MENSA CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE"
2. L'intervento, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è dettagliatamente individuato nella documentazione di cui all'ART.5 .
3. il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo a questo affidamento è il seguente: _____, e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J84E22000210006;

ART.2 NORMATIVE

1. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi:

- alle normative riguardanti i lavori pubblici, in particolare il Codice dei contratti Pubblici Decreto legislativo n. 50 del 2016 e Regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010;
- alle normative riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in particolare il Decreto legislativo n. 81 del 2008
- a tutte le norme tecniche in vigore attinenti le opere edilizie come ad esempio le norme sul contenimento dei consumi energetici, le norme igienico-sanitarie, le norme edilizie ed urbanistiche, le norme per la prevenzione incendi, le norme per il superamento delle barriere architettoniche, le norme sulle strutture, le norme UNI ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta;
- al principio del *Do No Significant Harm* (DNSH) ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi del Regolamento UE 2021/241 e della Circolare della Ragioneria generale dello Stato 30 dicembre 2021 n. 32.

ART.3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono sinteticamente nelle seguenti attività:

Fase di progettazione			(note)
1a)	☐	Redazione analisi simica locale	

2. Il dettaglio delle prestazioni affidate è indicato nell'allegata Offerta del Tecnico incaricato.

ART.4 ONERI E OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile (Esercizio delle professioni intellettuali e succ.) e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente.

3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi suddetti.

5. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi alle previsioni della documentazione di cui all'ART.5 .

ART.5 ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

1. L'Amministrazione committente è obbligata a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

La documentazione informatica deve essere messa a disposizione in formato elettronico senza protezione da lettura e da scrittura.

La documentazione cartacea può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'ART.13 .

2. L'Amministrazione committente in particolare mette a disposizione la relazione Geologica e Geotecnica rilasciata dal geologo Andrea Panzani in data dicembre 2010 le quali erano parte integrante del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova scuola elementare di Bagno.

3. Gli uffici e i Servizi suddetti dell'Amministrazione committente devono rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con il Tecnico incaricato.

ART.6 CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a produrre la seguente documentazione che si intende retribuita con il corrispettivo qui stabilito:

- a) un numero minimo di 1 (una) copie cartacee dell'elaborato di progetto
- b) un numero minimo di 1 (una) dell'elaborato di progetto firmato digitalmente;

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

ART.7 PROPRIETÀ DEL PROGETTO

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, oppure in caso di eventuali ripetizioni o riutilizzi degli elaborati progettuali, per scopi diversi da quelli per i quali sono stati redatti, quale la realizzazione di interventi analoghi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.

ART.8 VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito rispetto a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile Unico del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione Tecnico incaricato se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento. In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento di quest'ultima.

ART.9 DURATA E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni, qualora la comunicazione ne preveda più di una.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati:

Fase 1 - Fase di progettazione				giorni	giorni (in lettere)	%
b)	☐		Redazione analisi simica locale	05	cinque	100

La singola prestazione si intende terminata nel momento in cui il RUP effettua la Verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice dei Contratti

ART.10 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Il corrispettivo professionale, costituito dall'onorario e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato sulla base del Decreto 31 ottobre 2013 n.143 .è riportato nella seguente tabella:

			<i>segmenti di prestazioni</i>	<i>importi</i>
Fase 1 - Fase di progettazione				
2))			Redazione analisi simica locale	€ 550,00
	T.1		TOTALE Fase di Progettazione	€ 550,00

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A. alle aliquote di legge, se dovuta.

5. I corrispettivi sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità dell'intervento da eseguire.

ART.11 PENALI PER RITARDI O INADEMPIMENTI

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'ART.10 , per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'ART.9 .

2. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

ART. 12 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivi, eventualmente adeguati e/o diminuiti delle penali, maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A. alle aliquote di legge, saranno liquidati con le modalità di seguito descritte:

	<i>prestazioni</i>	<i>decorrenza dei termini</i>
Fase 1 - Fase di progettazione		Il corrispettivo professionale della fase di progettazione sarà liquidato in un'unica soluzione a 30 giorni dal ricevimento della fattura successivamente a (tre casi alternativi): • alla validazione positiva del progetto esecutivo da parte del RUP;
2)	Redazione analisi simica locale	

2. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione committente i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo ART.18 .

5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- b) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente.

ART. 13 RISERVATEZZA, ASTENSIONE

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure di appalto.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si

applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Il Tecnico incaricato non può partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto l'attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario dell'incarico di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano in riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti si estendono ai dipendenti del professionista incaricato, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'ART.3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso ART.3 .

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'ART.13 ;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
- g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'ART.11 ;

- h) reati accertati ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 15 ADEMPIMENTI LEGALI

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

3. È stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato.

ART. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile unico del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile.

Il dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Reggio Emilia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la propria sede in via Lombardia 46 -41051 Montale di Castelnuovo Rangone (MO). Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) sè stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento il sig. Angelo Fornaciari.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile unico del procedimento di cui al comma 3.

ART. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1 Il Tecnico incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i. Pertanto il

Tecnico incaricato si impegna a comunicare al committente, nei termini di legge, il conto corrente bancario o postale all'uopo dedicato, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa in oggetto.

2. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente ART.12 .

3. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto:

- a) i pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
- b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'ART.1 .

5. L'inadempienza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile,.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART.19 PRIVACY

Il presente atto è soggetto al "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016", in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

Ai sensi di detto Regolamento, l'ente appaltante, Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, nomina l'appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il committente si obbliga, pertanto, a trattare i dati personali esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto, per la durata dello stesso e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'ente appaltante. Il trattamento dei dati avviene, infatti, solo per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni, ai sensi del

D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

Il professionista affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa, in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'art. 30, comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza. Il professionista affidatario si impegna, altresì, ad adottare le misure di sicurezza del trattamento previste dall'art. 32 del Regolamento stesso. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei **dati per l'ente** appaltante è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

ART.20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, compresi i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Tecnico incaricato.

4. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

ALLEGATI:

- **l'Offerta del Tecnico incaricato**
- **il DURC del Tecnico incaricato richiesto dell'Amministrazione committente;**

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione
Reggio Emilia, _____

Il tecnico
geologo Paolo Calicetti

Per l'Amministrazione committente
ing. Ermes Torreggiani